



CITTA' DI MOLFETTA

ORDINANZA N. 32340 DEL 24 MAG. 2018

II SINDACO

VISTA la nota dalla locale ASL BA Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica n.121670/UOR 09-SISPNORD del 15/5/2018, pervenuta in data 18/5/2018 e registrata al n. 31131 di protocollo, con la quale segnala, in via preventiva, l'opportunità di interdire alla balneazione, alcuni tratti di costa potenzialmente soggette ad inquinamento, delimitandone i confini;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 13/3/2018 recante la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2018, Provincia di Bari, sulla base dei campionamenti e della valutazione delle stesse effettuate dall'ARPA Puglia, ai sensi degli artt.7 e 8 del D.Lgs. n.116/2008 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 4/4/2018;

VISTE le normative vigenti:

- il T.U.LL.SS n° 1265/34;
- il Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n. 5;
- il D. Lgs 30/5/2008 n. 116;
- il Decreto Ministeriale n. 97 del 30/3/2010;
- la D.G.R. n. 379 del 13/3/2018

CONSIDERATO che a norma del D.lvo 116/2008, compete ai comuni l'adozione dei provvedimenti relativi alla qualità delle acque durante la stagione balneare;

ORDINA

Con effetto immediato e nell'esclusivo interesse dell'igiene e della salute pubblica, il

DIVIETO DI BALNEAZIONE E PRELIEVO DI ACQUA DI MARE PER QUALSIASI USO LUNGO I SEGUENTI TRATTI DEL LITORALE:

1. Spiaggia libera "Torre Calderina" (500 mt a monte e 500mt a valle dello sbocco della fogna cittadina) – Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n.5 art 12;
2. Spiaggia libera "Torre Calderina" (500mt a valle dello sbocco della fogna dei Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia) - Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n.5 art 12;
3. Spiaggia libera "Secca dei Pali" compreso Molo Pennello;
4. Area portuale;
5. Spiaggia libera "Via Isonzo" scarico a mare impianto trattamento acque pluviale (200 mt a monte e a 200 mt a valle dello sbocco);

6. Zona Porto e Torre Gavetone, giusto art.1 ordinanza n. 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta richiamata in ogni sua parte, per questioni di sicurezza, a causa della presenza di ordigni bellici, ribadendo il divieto alla "Pesca in qualsiasi forma praticata, alle immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare".

Contro i trasgressori si procederà a termini di legge

Le Forze dell'Ordine, i Responsabili dell'Ufficio Igiene Pubblica ASL/BA e della Polizia Locale, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza Commissariale.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti secondo la normativa Regionale n. 233 del 20/2/2015 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avversi la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

di notificare la presente Ordinanza a:

- Comando Capitaneria di Porto di Molfetta;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazioni dei Carabinieri Molfetta;
- Comando Guardia di Finanza;
- ASL/BA Servizio di Igiene e Sanità Pubblica SISP Area Nord;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Molfetta www.comune.molfetta.ba.it

24 MAG. 2018

Molfetta, li _____



Il Sindaco

Tommaso Minervini